

Concordato preventivo: la prededuzione spetta soltanto per il prezzo delle somministrazioni eseguite dopo il decreto di ammissione

Cassazione civile, Sez. I, 30 gennaio 1997, n. 968. Presidene Rossi. Relatore Losavio.

Concordato preventivo - Disposizione ex art. 74, secondo comma, legge fall. - Applicabilità alla procedura di concordato preventivo - Esclusione - Credito del somministrante per prestazioni eseguite prima dell'ammissione del debitore al concordato - Soggezione al concorso ex art. 184 legge fall. - Necessità - Credito del somministrante per prestazioni eseguite dopo l'ammissione al concordato - Prededuzione - Ammissibilità

Il credito del somministrante per il prezzo delle somministrazioni eseguite prima dell'ammissione del debitore somministrato al concordato preventivo è soggetto al concorso a norma dell'art. 184 legge fall., al pari degli altri crediti anteriori al decreto di apertura della procedura, ed è, perciò, pagato nella percentuale concordataria, anche se il rapporto prosegue in costanza della procedura, non essendo estensibile al concordato il disposto del secondo comma dell'art. 74 legge fall., dettato in ragione delle specifiche finalità del fallimento. Deve essere, invece, soddisfatto per intero il credito relativo alle prestazioni di somministrazione eseguite dopo il decreto di ammissione al concordato.

omissis

Svolgimento del processo

Con citazione notificata il 21 ottobre 1981 la S.a.s. M. e D. conveniva in giudizio davanti al Tribunale di Paola la società p.a. Centro Bibite, della quale chiedeva la condanna al pagamento di Lit. 4.001.315 quale saldo attività risultante dalla compensazione tra il credito della convenuto (di Lit. 2.151.200, pari al 40% del credito di Lit. 5.378.000 vantato verso la società attrice - ammessa al concordato preventivo - e pertanto ridotto a quella misura) e il maggior credito della società attrice che aveva restituito alla Centro Bibite "vuoti" per complessive Lit. 6.152.515. essendo tale credito maturato nello sviluppo del rapporto successivo alla ammissione alla procedura. Costituendosi in giudizio, la S.p.A. Centro Bibite, eccepeva che il contratto di somministrazione in corso tra le parti all'atto della ammissione al concordato della società attrice era stato mantenuto in vita alle medesime condizioni e la stessa società attrice aveva continuato a rifornirsi, sicché non poteva operarsi alcuna falciatura per le poste precedenti che, unitamente a quelle successive, costituivano l'unitario adempimento dell'unico contratto protrattosi in pendenza di procedura concorsuale; in via riconvenzionale chiedeva quindi il pagamento della somma risultante a proprio credito a seguito della parziale compensazione.

La sentenza del Tribunale che aveva parzialmente accolto la domanda della S.a.s. M. e D. (e rigettato l'eccezione e la riconvenzionale della Centro Bibite) era riformata dalla Corte d'Appello di Catanzaro con sentenza 28 gennaio 1994 che, accogliendo l'impugnazione della S. a r.l. C. (essendosi così trasformata la S.p.A. Centro Bibite), condannava la S.a.s. M. e D. a pagare alla S. a r.l. C. la somma di Lit. 4.697.298, oltre al risarcimento del danno da ritardo nella misura del 10% annuo dal giorno della domanda e al rimborso di due terzi delle spese del giudizio - compensate tra le parti nella misura di un terzo. La Corte fondava la sua decisione sul riconoscimento del rapporto di somministrazione intercorso tra le parti e proseguito con svolgimento ininterrotto nel corso della procedura concorsuale, con la conseguenza che la struttura unitaria del rapporto non consentiva di esporre alla falcidia concordataria la porzione del credito relativa alle forniture precedenti alla ammissione alla procedura. Contro questa sentenza ha proposto ricorso per cassazione la S.a.s. M. e D. con due motivi di impugnazione. Ha resistito la S. a r.l. C., proponendo ricorso incidentale con due motivi di censura.

Motivi della decisione

Con il primo motivo del ricorso la società in a.s. M. e D. deduce violazione dell'art. 184, primo comma, L.F., falsa applicazione dell'art. 74 stessa legge; omesso esame di un punto decisivo della controversia; vizio della motivazione per insufficienza e illogicità.

Il motivo, come formulato per violazione e falsa applicazione di norme di diritto - in rapporto al punto sub 3) dell'art. 360 C.P.C. - è fondato.

È necessario premettere che con recente sentenza (n.4715 del 1996) le Sezioni Unite di questa Corte hanno riesaminato la questione degli effetti della ammissione alla procedura di amministrazione controllata sui rapporti giuridici preesistenti e in particolare sul contratto di somministrazione in corso e, in considerazione insieme delle finalità specifiche della procedura e della natura del contratto (dove l'unitarietà del rapporto con riguardo al sinallagma genetico consente tuttavia di riconoscere nello sviluppo attuativo del rapporto stesso l'individualità dei singoli episodi funzionali come specifici adempimenti di prestazioni determinate nel tempo e nell'oggetto), hanno giudicato che la regola introdotta dall'art. 74, secondo comma, L.F., non dettata dalla natura essenziale del contratto di somministrazione, sia espressione delle esigenze tipiche del fallimento e non sia quindi applicabile alla diversa procedura di amministrazione controllata, finalizzata non già a soluzioni di liquidazione concorsuale ma ad obbiettivi di conservazione e rifunzionalizzazione dell'assetto produttivo. Con la conseguenza che il credito relativo al prezzo dovuto per le prestazioni eseguite dal committente prima della ammissione del somministrato alla procedura di amministrazione controllata è soggetto alla generale moratoria (l'art. 188, secondo comma, L.F. richiama gli effetti stabiliti dal precedente art. 168) e, benché il rapporto sia proseguito nel corso della procedura, non può considerarsi come credito di gestione di questa, con l'ulteriore conseguenza che lo stesso credito non sarà prededucibile sul consecutivo fallimento, non potendo trovare applicazione la regola di cui all'art. 111, n. 1 L.F., secondo l'interpretazione estensiva fondata sul principio della consecuzione delle procedure. La prospettiva innovativa aperta dalle considerazioni generali argomentate nella decisione delle Sezioni Unite di questa Corte, in tema di disciplina del rapporto di somministrazione

preesistente alla ammissione del somministrato alla amministrazione controllata e proseguito nello sviluppo della procedura, offre un sicuro indirizzo alla soluzione del quesito, posto dal primo motivo del ricorso principale, in senso difforme dalla decisione di questa stessa sezione n. 3581 del 1992 in fattispecie del tutto analoga a quella del presente giudizio (somministrazione di acque minerali al commerciante grossista ammesso alla procedura di concordato preventivo). Ebbene, quest'ultima decisione aveva - sì - confermato "la inapplicabilità diretta dell'art. 74 L.F. alla procedura concordataria" (l'art. 169 L.F. non richiama tra le "norm applicabili" al concordato preventivo le disposizioni degli artt. da 72 a 83 relative agli "effetti del fallimento sui rapporti giuridici preesistenti"), ma aveva colto nell'art. 74 la espressione di un principio generale identificabile nella unitarietà del rapporto sinallagmatico che lega il complesso delle prestazioni del somministrante in bonis e il complesso delle prestazioni dovute dal somministrato ammesso al concordato preventivo, con la conseguenza (dipendente dalla corretta identificazione della causa del contratto di cui all'art. 1559 C.C.) che la prosecuzione del rapporto in costanza della procedura è incompatibile con la falcidia concordataria del credito del somministrante anche relativo al prezzo delle prestazioni in precedenza eseguite.

Ma se, come hanno giudicato le Sezioni Unite approfondendo la riflessione sulla natura complessa del contratto di somministrazione e in particolare sulla sua causa tipica, si deve riconoscere che il riferimento unitario al titolo dal quale tutte le prestazioni dipendono non contraddice la considerazione autonoma di ciascuna di esse (potendo le singole prestazioni anche variare nella quantità in rapporto al fabbisogno del somministrato), nessun ostacolo concettuale si oppone, pur nell'ambito della prosecuzione del rapporto essenzialmente destinato a durare nel tempo, a un differenziato regime dei crediti del somministrante, sorti distintamente all'atto di ciascuna prestazione, con riguardo al discrimine rappresentato dal decreto di apertura della procedura. Il credito relativo alle prestazioni eseguite a favore del somministrato in bonis (come ogni altro credito anteriore - art. 184 L.F. - maturato nei suoi confronti) è perciò soggetto alla falcidia concordataria, mentre il credito dipendente dalle prestazioni attuate durante la procedura in funzione dell' "esercizio dell'impresa" (che prosegue - art. 167 L.F. - sotto la vigilanza del commissario giudiziale e la direzione del giudice delegato), come credito successivo, sfugge alla regola di cui all'art. 184, primo comma, L.F., dovendo essere perciò integralmente soddisfatto. È appena il caso di rilevare che alla fattispecie del presente giudizio, relativa a concordato adempiuto, è estraneo il controverso problema del rapporto tra le procedure concorsuali consecutive e della prededucibilità nel consecutivo fallimento dei crediti sorti nel corso del concordato (non omologato o risolto). Non è contestato che il credito sorto nella specie a favore della società somministrante nel corso del procedimento di concordato fu integralmente soddisfatto a anzi nello stesso periodo maturò un credito a favore della società somministrata, al quale la società qui ricorrente intese opporre appunto in compensazione l'integrale importo del prezzo di tutte le prestazioni eseguite prima dell'inizio della procedura.

Per completare il quadro della più recente giurisprudenza di questa Corte in tema di effetti della ammissione al concordato preventivo sui rapporti giuridici pendenti si deve segnalare la sentenza n. 3758 del 29 settembre 1993 che ha escluso la applicazione analogica o estensiva dell'art. 82 L.F.

al concordato preventivo in tema di contratto di assicurazione - contro i danni - in corso alla apertura della procedura e ha considerato esente dalla falcidia concordataria il solo premio maturato in tempo precedente ma relativo a un periodo di copertura assicurativa protraentesi oltre l'ammissione alla procedura e ciò per l'ovvia considerazione che alla indivisibilità del "periodo di assicurazione in corso" non può che corrispondere la indivisibilità della prestazione del premio relativo. Decisione questa nella motivazione difforme dalla precedente di cui alla sentenza n. 4538 del 15 luglio 1980 che, benché riguardasse il pagamento del premio dovuto per il periodo assicurativo in corso all'atto della ammissione al concordato motivava tuttavia con argomenti che avrebbero comportato la integrale soddisfazione del credito dell'assicuratore per tutti i premi scaduti anche per periodi di copertura assicurativa integralmente esauriti prima della procedura (e in tal senso risultò formulata la massima non ufficiale) sul ritenuto presupposto della continuità dei rapporti pendenti come regola propria del concordato preventivo, con la conseguenza, fondata sul generale disposto degli artt. 1460 e 1461 C.C., dell'integrale adempimento anche delle obbligazioni scadute, perciò sottratte alla falcidia concordataria (e, con riferimento allo specifico rapporto di assicurazione, sul fondamento del disposto di cui all'art. 1901, comma terzo, C.C.). Insomma la sottrazione al concorso del credito pregresso ma inerente a un rapporto di durata che prosegue in costanza di concordato troverebbe la sua ragione nelle caratteristiche proprie di questa procedura nella quale la modificazione dei rapporti pendenti sarebbe inconciliabile con la prosecuzione dell'amministrazione dei beni e dell'esercizio dell'impresa in capo allo stesso debitore. A questa prospettiva, argomentata con coerenza anche nella applicazione alla fattispecie contrattuale dell'assicurazione, rimane però estranea la considerazione della esigenza di garantire ai creditori l'uguale trattamento (la par condicio in funzione della quale l'ammissione alla procedura pone un netto discrimine, rendendo obbligatorio il concordato per tutti i creditori anteriori al decreto di apertura:

art. 184 L.F.), considerazione che impegna l'interprete all'esame delle diverse fattispecie dei rapporti di durata destinati a sopravvivere alla ammissione alla procedura, per verificare il punto di equilibrio tra le contrapposte esigenze di assicurare la continuità del rapporto e di garantire il perequato trattamento dei creditori "anteriori". La considerazione dei rapporti di durata e in particolare dei contratti ad esecuzione periodica induce a riconoscere che i singoli atti di esecuzione sono giuridicamente autonomi l'uno rispetto all'altro, avendo ciascuno una propria scadenza e, per così dire, la propria sorte, non potendo perciò (come è stato autorevolmente osservato) influenzare gli altri né esserne influenzato, sicché in linea di principio non si ravvisa alcun ostacolo a riconoscere autonomia al credito della parte adempiente maturato per le prestazioni attuate prima della ammissione al concordato del debitore, essendo sufficientemente tutelata la posizione del creditore nello sviluppo del rapporto attraverso la sottrazione del suo ulteriore credito alla falcidia concordataria. La soluzione opposta, che assicura l'integrale pagamento del credito anche per le prestazioni eseguite prima dell'ammissione al concordato, comporterebbe infatti una conseguenza di trattamento preferenziale del creditore nel contratto di durata, rispetto ad ogni altro creditore precedente, non necessitato o giustificato dalla natura dello speciale rapporto che consente - come ora si è argomentato -

la considerazione autonoma dei periodi esauriti secondo la convenuta scadenza delle singole prestazioni. Alla soluzione qui adottata si suole opporre un argomento fondato sulla constatazione del deteriore trattamento (che sarebbe privo di giustificazione e anzi del tutto illogico) del creditore in bonis nella ipotesi di concordato preventivo rispetto alla applicazione della regola di cui all'art. 74, secondo comma, e 82 secondo comma, L.F. che impegna il curatore a soddisfare integralmente il creditore se sua subentrato nel rapporto (per sua opzione nel caso della somministrazione in corso). L'argomento, non privo di suggestione, riflette però l'ottica già più sopra segnalata non aperta a considerare la concorrente esigenza della par condicio, rispetto alla quale ben può porsi al contrario il problema se la regola di cui all'art. 74, secondo comma (e quella di cui all'art. 82, secondo comma, se applicata anche ai premi dovuti per periodi assicurativi già esauriti) abbia fondamento di ragionevole giustificazione o sia espressione di una obbiettiva attitudine di favore verso il contraente (somministrante, assicuratore) normalmente "più forte". E su questa linea neppure può dirsi del tutto privo di ragione il sospetto, da talun interprete adombrato, di contrasto del disposto di cui all'art. 74, secondo comma, L.F.

con il principio costituzionale di eguaglianza, se il trattamento preferenziale del creditore non trova adeguata giustificazione ne' nella considerazione della speciale natura del rapporto di somministrazione ne' nelle enunciate (ma non argomentate) esigenze equitative interne al processo di fallimento. Se poi, nella natura del rapporto di durata si vuol cogliere il fondamento logico- giuridico della considerazione unitaria e inscindibile del diritto del creditore in bonis, anche il credito del locatore di immobili per i canoni scaduti relativi a periodi esauriti dovrebbe trovare uguale riconoscimento, mentre l'opinione comune non ha dubitato che, subentrato il curatore del conduttore nel contratto di locazione - a norma dell'art. 80, secondo comma, L.F. -, l'obbligo di pagare integralmente i canoni non si estenda a quelli relativi al periodo anteriore al fallimento e che il credito relativo debba essere soddisfatto in moneta fallimentare.

Vero è dunque che non è riconoscibile l'esistenza di un principio generale valevole per tutti i contratti di durata, secondo il quale il subentro nei relativi rapporto comporterebbe l'assunzione come debito della massa anche delle obbligazioni relative alle prestazioni eseguite prima del fallimento: sicché deve concludersi, con riferimento alla fattispecie di somministrazione di cui al presente giudizio, che l'art. 74, secondo comma, L.F., è norma eccezionale (derogante al principio di cui all'art. 52, primo comma) che non può dirsi necessitata dalla complessa causa del contratto di somministrazione e perciò non rinvia a una regola generale che vincoli la disciplina del rapporto pendente all'atto della ammissione al concordato preventivo del somministrato; ne' le ragioni equitative (interne alla procedura fallimentare) che si suol dire costituiscano il fondamento del disposto di cui all'art. 74, secondo comma, possono trovare riconoscimento nella procedura di concordato dove si persegue l'uguale trattamento dei creditori "anteriori" con le sole limitazioni che discendano dalla particolare natura del rapporto pendente. Limitazione che l'approfondimento interpretativo operato dalle Sezioni Unite nella sentenza sopra richiamata n.4715 del 1996 ha escluso in linea generale di diritto quanto al contratto di somministrazione, il quale "non mira a un risultato contrattuale unico"

con la conseguenza che "ogni atto di prestazione e controprestazione non costituisce un adempimento parziale del contratto di durata, ma un adempimento pieno delle obbligazioni da esso sorgenti" e "ogni consegna o la erogazione continuata appaga interessi strutturalmente autonomi del creditore per cui non è individuabile, per la stessa struttura del contratto di durata, una prestazione unica, ma una pluralità di prestazioni in relazione al ripetersi periodico, o continuativo nel tempo, del fabbisogno del creditore, ancorché la pluralità delle prestazioni sia collegata dall'unicità del contratto che ne è la fonte obbligatoria". "Così configurata, la natura del contratto di somministrazione non è di per sé incompatibile con il fatto che una parte dei crediti sorti dal contratto debba essere pagata in prededuzione ed altra abbia natura concorsuale". "Conseguentemente la disciplina dell'art. 74, comma secondo, non costituisce applicazione dell'unità di prestazione derivante dall'unicità del contratto di somministrazione, ne' è portato dalla natura di detto rapporto, ma è frutto del temperamento operato equitativamente dalla legge tra gli interessi della massa e quelli del terzo contraente della procedura fallimentare, con una disciplina la cui base deve individuarsi nell'esistenza del fallimento e nelle sue specifiche finalità".

Accolto dunque il primo motivo del ricorso, ne risulta assorbito - per irrilevanza - il secondo, con il quale si deduce (benché sia nominalmente prospettata la violazione della disciplina codicistica del contratto di somministrazione e dei criteri normativi di ermeneutica contrattuale) un vizio di motivazione in ordine alla valutazione delle risultanze istruttorie sulla natura del contratto, dalla Corte di Catanzaro qualificato come somministrazione. Annullata la sentenza impugnata nel punto della affermata sottrazione alla falcidia concordataria del credito della società a r.l. C. per le prestazioni di somministrazione antecedenti alla procedura, ne rimangono assorbiti i due motivi del ricorso incidentale proposti dalla stessa società nel presupposto della conferma della decisione sul medesimo punto.

Accolto il ricorso principale e cassata la sentenza impugnata, deve disporsi il rinvio della causa - per riesame - alla Corte d'Appello di Catanzaro, altra sezione, che si adegnerà al principio in diritto secondo cui il credito del somministrante per il prezzo delle prestazioni eseguite prima della ammissione del debitore somministrato al concordato preventivo è soggetto al concorso a norma dell'art. 184 L.F. al pari degli altri creditori anteriori al decreto di apertura della procedura, ed è perciò pagato nella percentuale concordataria, anche se il rapporto prosegue in costanza della procedura, non essendo estensibile al concordato il disposto dell'art. 74, secondo comma, L.F. dettato in ragione delle specifiche finalità del fallimento (mentre deve essere per intero soddisfatto il credito relativo alle prestazioni di somministrazione eseguite dopo il decreto di ammissione al concordato).

P.Q.M.

La Corte, riunisce i ricorsi, accoglie il principale e dichiara assorbito il ricorso incidentale, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Corte d'Appello di Catanzaro, altra sezione.

Così deciso il 3 aprile 1996.

Depositato in Cancelleria il 30 gennaio 1997.